



COMUNE DI TRADATE

- Provincia di Varese -

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Premessa

La gestione dell'ente locale comporta la necessità della continua verifica di tutti gli equilibri, alcuni anche collegati tra loro, che garantiscono il corretto e sano governo dell'ente. Innanzi tutto, è bene rilevare il principio contabile generale n. 15 di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 118/2011:

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

Normativa di riferimento

I riferimenti del legislatore alla necessaria costante verifica degli equilibri di bilancio possono essere rinvenuti nelle seguenti norme:

- art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL): il responsabile economico-finanziario è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione, nonché dei vincoli di finanza pubblica;
- art. 147-quinquies del TUEL: il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del responsabile economico-finanziario, disciplinato dal regolamento di contabilità, nel rispetto dell'ordinamento contabile e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- art. 193, comma 1, del TUEL: gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL stesso;
- art. 193, comma 2, del TUEL: almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare delibera la permanenza o meno degli equilibri generali di bilancio; in caso di mancata permanenza, l'organo consiliare adotta le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio (il regolamento di contabilità potrebbe prevedere anche l'obbligo di più deliberazioni consiliari durante l'anno);
- comma 4 del già citato principio contabile generale n. 15 (Principio dell'equilibrio di bilancio) di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011: l'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio;
- i continui riferimenti al mantenimento degli equilibri inseriti nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011).

La deliberazione consiliare al 31 luglio 2019 per la verifica degli equilibri

Come indicato sopra, il 2° comma dell'art. 193 del TUEL dispone che, almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare deliberi la permanenza o meno degli equilibri generali di bilancio. Prima delle modifiche introdotte al TUEL dal decreto legislativo 124/2016, la deliberazione consiliare per la verifica della permanenza degli equilibri doveva essere approvata entro il 30 settembre.

Il 2° comma dell'art. 193 del TUEL dispone la necessità di verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio. Pertanto, non è sufficiente verificare gli equilibri di competenza dell'anno di verifica; è necessario invece procedere alla verifica:

- degli equilibri di competenza del quadro generale riassuntivo;
- degli equilibri correnti di competenza;
- degli equilibri di competenza attinenti al finanziamento delle spese di investimento;
- degli equilibri di competenza attinenti all'anticipazione di tesoreria;
- degli equilibri di competenza attinenti ai servizi per conto terzi e alle partite di giro;
- degli equilibri di cassa;
- degli equilibri di cassa vincolata;
- dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dall'art. 9 della legge n. 243/2012;
- dell'andamento del fondo pluriennale vincolato, anche in ragione della esigibilità della spesa e del possibile differente andamento degli stati di avanzamento lavoro delle opere pubbliche;
- degli equilibri della gestione dei residui;

- della costante verifica delle quote di composizione dell'avanzo di amministrazione.

Pertanto:

- Esaminata la documentazione contabile predisposta dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente ed allegata alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto;
- Preso atto delle attestazioni, agli atti, rese dai Responsabili di Servizio in merito all'insussistenza di eventuali debiti fuori bilancio al 30.06.2019;
- Rilevato che alla data del 30.06.2019 lo stato di attuazione dei programmi presenta una situazione di equilibrio (di parte corrente + 173.709,07 – parte capitale + 222.237,89);
- Considerato che alla data del 30.06.2019 il Comune di Tradate non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa;
- Accertato che le proposte di variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, presentate dai diversi settori dell'Ente, costituiscono dichiarazioni di maggiori entrate e loro destinazione, nonché meri storni di fondi o applicazione di avanzo di amministrazione vincolato e che, quindi, non si sono resi necessari interventi per salvaguardare o ripristinare gli equilibri di bilancio;

è possibile dichiarare che i predetti equilibri sono, alla data del 30.06.2019, pienamente rispettati.

Si allega il riepilogo delle entrate e delle spese al 30.06.2019.

In conclusione con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare, avente ad oggetto *"ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUINTO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021."*, il Funzionario scrivente attesta il permanere degli equilibri sopra descritti ed esprime il proprio parere tecnico-contabile favorevole.

Tradate, lì 12 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elena Valeggia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)